

Intercettazioni: un giusto equilibrio tra privacy e giustizia



Roma, 31 marzo 2009

Michele Iaselli

Da che mondo è mondo, se qualcuno ha una conversazione privata può darsi che qualcun altro tenti di spiare. Quando le faccende importanti si discutevano nei salotti, le spie si appostavano dietro una tenda e tendevano l'orecchio per sentire che cosa si diceva. Poi, quando le conversazioni si sono spostate sul telefono, sono stati messi sotto controllo i fili. E oggi che tante attività umane si svolgono nel cyberspazio le spie si sono infiltrate on line.

Come è noto la materia delle intercettazioni telefoniche è diventata negli ultimi tempi molto delicata ed è assunta agli onori della cronaca a seguito delle proposte del Governo di modificare il "regime" delle intercettazioni telefoniche e di limitare la possibilità di divulgare notizie sulle stesse.

Diversi sono gli interessi in gioco tutti di rilevanza costituzionale quali la privacy dei cittadini, la fondamentale esigenza di giustizia che deve garantire la magistratura e il diritto all'informazione rivendicato dalla categoria dei giornalisti.

Ma è possibile trovare un giusto equilibrio tra tanti interessi degni tutti di tutela e che non possono sfuggire all'inevitabile principio del "pari rango"?

Alcuni punti fermi

Le intercettazioni telefoniche sono certamente necessarie per le indagini, ma non tutte le indagini necessitano dell'uso dello strumento delle intercettazioni.

Se l'eventuale abuso d'indagine incide, come è ovvio, su diritti fondamentali del cittadino (*in primis* quello sancito dall'art. 15 della Costituzione, laddove è prescritto che *"la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili"*), assai più pericoloso e dannoso è l'uso distorto che sovente viene fatto, attraverso la pubblicazione sulla stampa, delle trascrizioni delle intercettazioni.

Le ragioni ed i pericoli di una riforma

Da tempo si tenta una ragionata revisione della disciplina delle intercettazioni. Ed indubbiamente ben venga. Sono anni che si conoscono i limiti delle norme vigenti, molte proposte erano state avanzate e costituiscono una buona base per definire con maggior precisione i casi in cui le intercettazioni sono ammesse; le loro modalità; i criteri di selezione, utilizzazione e conservazione del materiale raccolto; il rapporto tra segretezza dei contenuti delle intercettazioni e loro pubblicità. Sembra che si stia acquisendo piena consapevolezza del fatto che, in ogni caso, le intercettazioni sono uno strumento d'indagine che porta con sé rischi elevati per le libertà delle persone.

Come è stato giustamente osservato ogni modifica legislativa, però, deve avere una portata generale, con una giusta preoccupazione per tutti i soggetti e le conversazioni non direttamente rilevanti per le indagini. Se non si affronta il problema in questo modo, si rischia di avere sì una nuova disciplina, ma questa assomiglierà piuttosto ad una rete di protezione per alcune categorie di persone e di reati, per non dire ad una riforma "punitiva", che non ad una effettiva garanzia per tutti.

Il rischio è reale. Alla improvvisa attenzione per nuove norme si è giunti sulla spinta delle polemiche suscitate da intercettazioni "eccellenti", non partendo dai molti casi dubbi di questi anni. Non si devono delegittimare anche le intercettazioni rilevanti, e chi le ha disposte e utilizzate, se davvero si vuole arrivare ad una seria riforma. Si continua a parlare di pubblicazioni illegittime, ignorando i pazienti chiarimenti venuti da seri studiosi della procedura penale che, tra l'altro, hanno messo in evidenza come il segreto venga meno per tutte quelle parti delle intercettazioni citate negli atti giudiziari comunicate a tutti i soggetti interessati.

**Ma qual è il quadro normativo
esistente e quello probabilmente
futuro?**

Come è noto, l'intercettazione è *"consentita"*, previa autorizzazione concessa con decreto motivato al P.M. dal G.I.P., solo in relazione a ben delimitate gravi ipotesi delittuose (analiticamente indicate dall'art. 266 c.p.p.) e solo *"quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini"* (art. 267 c.p.p.).

Il nuovo Esecutivo ha presentato un diverso Disegno di Legge, che addirittura dovrebbe essere destinato a restringere ulteriormente la possibilità di disporre intercettazioni telefoniche sempre che sussistano i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato nei cui confronti la intercettazione deve essere effettuata (non sarebbe più sufficiente verificare la sussistenza del reato ma occorrerebbe verificare anche la responsabilità del soggetto). Inoltre sarebbero introdotte sanzioni severissime per la pubblicazione del contenuto delle intercettazioni da parte dei giornalisti.

Dal punto di vista normativo, la possibilità di pubblicare le trascrizioni delle intercettazioni eseguite in modo legittimo incontra, innanzitutto, i limiti sanciti dallo stesso codice del rito penale, in modo particolare dagli artt. 114 c.p.p., 115 c.p.p., e 329 c.p.p.

Il Disegno di Legge n. 1638, predisposto dall'allora ministro Mastella ed approvato il 17.4.2007 da uno solo dei rami del Parlamento, era destinato ad estendere il divieto di pubblicazione fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

Per le intercettazioni acquisite in modo illegale, è intervenuto il Decreto Legge 22.9.2006 n. 259 convertito nella legge 20.11.2006, n. 281, che ne ha regolamentata la distruzione, disciplinando le conseguenze penali e risarcitorie del loro illecito uso.

Quanto, invece, al versante della tutela della riservatezza dei dati personali, parecchie disposizioni sono rinvenibili nel testo del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (c.d. "Codice della Privacy").

Il Titolo I, nello stabilire quale principio generale che “chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano” (art. 1), prevede che il trattamento “si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali” (art. 2).

Il Titolo III, nell'indicare le regole per il trattamento dei dati, prevede che il rispetto di quelle che sono contenute nei "Codici di Deontologia" (ivi compreso quello dei giornalisti) "costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza" del trattamento stesso.

Il Titolo XII, nel disciplinare le regole attinenti l'attività giornalistica, dispone che il Codice di Deontologia relativo al trattamento dei dati debba prevedere *“misure e accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”* e che in caso di violazioni delle prescrizioni contenute nel Codice stesso *“il Garante può vietare il trattamento”* (art. 139).

Pur prevedendo, inoltre, l'esenzione da alcune restrizioni previste per altre categorie (ad esempio, in materia di dati giudiziari), stabilisce che, in ogni caso, debbano restare *"fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'art.2 e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico"* (art. 137).

Il Garante, nell'ipotesi accertata di violazioni del Codice della Privacy (e del Codice Deontologico), può adottare una serie di misure che varia dal blocco al divieto totale o parziale del trattamento (art. 143), che può essere preceduta dalla prescrizione, anche d'ufficio, di ogni cautela opportuna (ivi compreso il divieto o il blocco del trattamento dei dati: art. 154).

Gli interventi dell'Autorità Garante

Il Garante è più volte intervenuto in materia ribadendo il principio secondo cui la pubblicazione di dati giudiziari (art. 4, comma 1, lett. e) del Codice) è ammessa anche senza il consenso dell'interessato, ma nei limiti dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 137, comma 3, del Codice; art. 12 del codice di deontologia), nonché nella misura in cui i dati non siano relativi ad atti coperti da segreto o non pubblicabili per legge (art. 114 c.p.p.).

Con un provvedimento generale del 21 giugno 2006 l'Autorità ha richiamato l'attenzione di tutti gli operatori sulla necessità di assicurare, anche nel legittimo esercizio del diritto di cronaca su fatti di interesse pubblico, una tutela adeguata dei diritti di soggetti coinvolti, anche indirettamente, in tali conversazioni.

Ciò, a maggior ragione atteso che le intercettazioni possono riguardare conversazioni intercorse con terzi estranei ai fatti oggetto di indagine penale o non ancora indagati; conversazioni su relazioni personali o familiari, o su persone lese dai fatti; oppure, infine, conversazioni che attengono a comportamenti strettamente personali di soggetti pur coinvolti nelle indagini, ma non direttamente collegati a fatti penalmente rilevanti.

Il Garante ha nuovamente rilevato che i mezzi di informazione devono rispettare alcune regole già indicate nel codice di deontologia:

1. L'informazione, anche dettagliata, può essere diffusa solo se risulta indispensabile per l'originalità dei fatti a cui si riferisce, ovvero per la qualificazione dei protagonisti di tali fatti o per la descrizione dei modi particolari in cui essi sono avvenuti (art. 6, comma 1, del codice di deontologia).

2. Devono essere evitati riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti (art. 5, comma 1, del codice di deontologia).

3. Deve essere comunque assicurato il pieno rispetto della dignità della persona, nonché della sfera sessuale dei soggetti coinvolti, astenendosi in particolare da descrizioni su abitudini sessuali.

4. Quando le informazioni riguardano individui che rivestono una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica, devono comunque essere rispettati sia il principio dell'essenzialità dell'informazione, sia la dignità personale.

Ma con il predetto provvedimento il Garante ha posto altresì in evidenza l'insoddisfacente quadro normativo relativo all'utilizzabilità in sede extraprocessuale di atti processuali e, in particolare, delle trascrizioni di conversazioni intercettate. In tale prospettiva l'Autorità ha anche nuovamente segnalato al Ministero della giustizia e al Consiglio Superiore della magistratura l'esigenza di migliorare tali meccanismi e tutele.

La diatriba magistrati - giornalisti

Da troppo tempo ormai il nostro Paese ha riconosciuto a *magistrati* e *giornalisti* il merito e la capacità di mettere in luce interi settori inquinati della vita civile ed istituzionale: l'inevitabile conseguenza è che si rinnova l'immane rituale delle reciproche accuse, soprattutto quando l'oggetto del contendere è rappresentato dalla attuazione e dalla pubblicazione delle intercettazioni telefoniche.

Ognuno imputa all'altro violazioni di norme di legge ovvero del senso della misura, invocando la corretta applicazione delle regole del diritto e della deontologia professionale.

Le ragioni della magistratura vengono, spesso, racchiuse nel seguente assioma: le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, oltre che previste e disciplinate dalla legge, sono mezzi di ricerca della prova insostituibili nell'epoca moderna, nella quale sovente chi delinque non lascia ulteriori tracce dei propri comportamenti.

Le ragioni del giornalismo sono solitamente riassumibili nel presunto obbligo deontologico di dover pubblicare tutto il materiale in qualunque modo acquisito, allo scopo di rispettare quella sorta di patto etico stipulato con i lettori, che impone la rivelazione della realtà e della verità, ancor più dovuta quando sono coinvolte nei fatti persone di rilievo pubblico.

Diventa indispensabile, a questo punto, chiarire quali sono le regole che devono presiedere l'attività dei giudici e la conservazione da parte dei giudici delle informazioni che acquisiscono a fini di giustizia. Sono informazioni che possono essere comunicate ai cittadini e divenire oggetto di informazione nei limiti in cui sono rese conoscibili.

A fronte di tale considerazione va sottolineata la responsabilità etica e deontologica del giornalista e del direttore che devono valutare l'interesse pubblico a conoscere ed evitare di ledere inutilmente la dignità della persona, si tratta di un problema che rimane legato alla deontologia professionale.

Considerazioni conclusive

Nel conflitto, quindi, tra interessi egualmente garantiti dalla Costituzione, il bilanciamento tra il diritto alla riservatezza ed il diritto di informazione non pare, però, suscettibile di soluzioni aprioristiche ovvero di una qualsivoglia minuziosa codificazione di regole preventive.

In effetti, la molteplicità e la varietà delle vicende di cronaca e dei soggetti che ne sono coinvolti non consentono di stabilire *ex ante* ed in modo categorico quali particolari e quali notizie possano essere raccolti e diffusi.

Spesso, anzi, la pubblicazione che appare legittima in un determinato contesto, non potrebbe esserlo in un contesto diverso.

Come si è visto questo bilanciamento tra i diritti e le libertà di cui sopra resta in sostanza affidato in prima battuta al giornalista, ma il pericolo è che spesso anziché il diritto all'informazione venga privilegiato l'interesse, non altrettanto nobile e tutelato, al c.d. *gossip* ovvero, il che è ancor peggio, alla piu' crudele curiosità legata alle miserie altrui, soprattutto se *l'altro* è un personaggio pubblico.

Ma i rischi di una regolamentazione legislativa delle intercettazioni telefoniche sono evidenti. Difatti in un Paese nel quale l'illegalità, soprattutto dei colletti bianchi, sembra moltiplicarsi in modo esponenziale, invocare un drastico ridimensionamento dello strumento d'indagine delle intercettazioni suonerebbe come un segnale di resa o di rassegnazione alla criminalità d'élite.

Parimenti, il diritto-dovere di informare e di essere informati potrebbe essere vanificato da astratte previsioni limitative, magari dettate dall'indignazione estemporanea di qualche potentato.

L'impressione è che a prescindere da drastici interventi di carattere normativo il giusto equilibrio tra necessità investigative, diritto di informazione e tutela della privacy può essere assicurato innanzitutto dal rispetto, da parte dei magistrati, delle limitazioni di legge in materia di intercettazioni e l'utilizzo di tale strumento d'indagine solo in ipotesi di concreta ed effettiva necessità, ne costituirebbero il necessario presupposto.

Peraltro la normativa vigente già richiederebbe (ma la norma non è sempre rispettata) la trascrizione delle sole conversazioni rilevanti per l'oggetto del processo, con la esclusione di tutte quelle riguardanti vicende personali non pertinenti (il 6° comma dell'art. 268 c.p.p. dispone che il giudice non acquisisca le conversazioni "manifestamente irrilevanti"). La stessa disposizione prevede lo stralcio anche dalla registrazione delle conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione.

Inoltre l'effettivo adeguamento, da parte dei giornalisti, ai principi stabiliti nel Codice della Privacy e nel Codice Deontologico, ne rappresenterebbe il giusto completamento.



*Associazione
Nazionale
per la difesa della Privacy*



Grazie

www.difesaprivacy.it